



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

**Protocollo aggiuntivo relativo alla corresponsione della 13^a e 14^a mensilità,
secondo quanto previste dagli artt. 3, comma 2°, e 7 comma 1° del CCNL dei
dirigenti stipulato in data 14 gennaio 1999.**

I rappresentanti dell'Ente e la rappresentanza sindacale della FNDAI (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) concordano che, a decorrere dal 1° giugno 1999, la mensilità aggiuntiva corrisposta al dirigente, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del CCNL e la tredicesima mensilità corrisposta ai sensi del 1° comma dell'art. 7 del medesimo contratto saranno comprensive della indennità di funzione.

Roma, li

2 LUG. 1999

Per l'Ente

Per la FNDAI